

Bruxelles, 6.12.2013  
COM(2013) 868 final

2013/0419 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione**

## RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione tratta questo aspetto politico in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari<sup>1</sup>.

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007<sup>2</sup>.

Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari<sup>3</sup>.

Il Consiglio europeo del giugno 2007<sup>4</sup> ha ribadito l'importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori<sup>5</sup>, che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAERC) del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio<sup>6</sup>. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"<sup>7</sup>, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE.

Nel settembre 2011 i partecipanti al vertice sul partenariato orientale svoltosi a Varsavia hanno convenuto di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie dell'UE.

Finora sono stati firmati protocolli con Armenia<sup>8</sup>, Israele<sup>9</sup>, Giordania<sup>10</sup>, Moldova<sup>11</sup>, Marocco<sup>12</sup> e Ucraina<sup>13</sup>.

---

<sup>1</sup> COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

<sup>2</sup> Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli [...], doc. 10412/07.

<sup>4</sup> Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

<sup>5</sup> Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

<sup>6</sup> Relazione della presidenza sullo stato dei lavori dal titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07.

<sup>7</sup> COM (2011) 303 def. del 25 maggio 2011.

<sup>8</sup> [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

<sup>9</sup> GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39.

<sup>10</sup> [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

<sup>11</sup> GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5, e GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1, entrati in vigore l'1.5.2011.

<sup>12</sup> GU L 273 del 19.10.2010, pag. 1, e GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1, entrati in vigore l'1.10.2012.

<sup>13</sup> GU L 18 del 21.1.2011, pag. 1, e GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1, entrati in vigore l'1.11.2011.

Nell'ottobre 2012 l'Azerbaijan si è detto interessato a partecipare all'ampia varietà di programmi aperti ai paesi partner della PEV. Il testo del protocollo negoziato con l'Azerbaijan è allegato alla presente decisione.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Detto protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i paesi partner della PEV con cui verranno conclusi simili protocolli. Il testo negoziato stabilisce inoltre che le Parti applichino in via provvisoria le disposizioni del protocollo sin dalla data della sua firma.

La Commissione presenta contemporaneamente una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare la seguente proposta di decisione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra<sup>14</sup>, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione ("il protocollo").
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) Il protocollo deve essere firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo") è autorizzata, fatta salva la conclusione del protocollo<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.

<sup>15</sup> Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*